



COMUNE DI PORTO TOLLE

Provincia di Rovigo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

Nr. **39**

Del **23-09-2020**

Allegati n. ___

OGGETTO

DETERMINAZIONE AGEVOLAZIONI ALLE UTENZE NON DOMESTICHE SULLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2020

L'anno **duemilaventi** il giorno **ventitre** del mese di **settembre** alle ore **18:00**, nella sala preposta della sede municipale di Piazza Ciceruacchio n. 9, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla **Prima** convocazione in sessione **Straordinaria**, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

PIZZOLI ROBERTO	P	BOVOLENTA GIACOMO	A
MANTOVANI SILVANA	P	BOSCOLO SEBASTIANO	A
CREPALDI RAFFAELE	P	GIBIN LORENZO	P
MARCHESINI DIEGO	P	BELLAN CLAUDIO	A
BERTAGGIA TANIA	P	FERRARESE MICHELA	P
MARCHESINI GIORGIA	P	SIVIERO SILVIA	P
Tugnolo Virginio	P	GIBIN VALERIO	A
VENDEMMIATI FEDERICO	P	NICOLASI COSETTA	P
FINOTTI JESSICA	P		

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale per cui la seduta è valida.

Presiede il Signor GIBIN LORENZO, nella sua qualità di **Presidente del Consiglio**.

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Signor Boniolo Ernesto.

La seduta è Pubblica.

Nominati scrutatori i Sigg:

MARCHESINI GIORGIA
FINOTTI JESSICA
NICOLASI COSETTA

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento iscritto all'o.d.g. e riportato in oggetto.

OGGETTO: DETERMINAZIONE AGEVOLAZIONI ALLE UTENZE NON DOMESTICHE SULLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2020

IL CONSIGLIO COMUNALE

Si dà atto che la discussione avuta sul presente argomento è riportata nella precedente deliberazione nr. 38 di questa stessa seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la Legge 27/12/2013 n. 147, la quale all'art. 1 comma 639, istituisce l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imu, Tasi e Tari;

Premesso che la Legge 27/12/2019 n. 160, all'art. 1 comma 738, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2020 è abolita l'imposta unica comunale di cui all'art. 1, comma 639 della Legge 27/12/2013, n. 147 ad eccezione delle disposizioni che disciplinano la TARI;

Richiamato l'Art. 15-bis del Decreto Legge n. 34 del 30/04/2019, convertito con Legge n. 58 del 28/06/2019 il quale prevede che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, all'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2001, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni *“15 -ter. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.”*;

Richiamato l'art. 29 del Regolamento Tari, approvato con precedente Delibera di Consiglio Comunale nella seduta odierna, il quale al comma 3, dispone che *“Gli importi delle prime due rate sono dovuti a titolo di acconto e sono calcolati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente, ai sensi delle disposizioni contenute nell'articolo 13 comma 15 ter del DL 201/2011. La rata di dicembre deve essere calcolata sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. L'importo da versare in acconto è pari al 80% del tributo dovuto sulla base delle tariffe dell'anno precedente.”*

Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 48 del 22/04/2020 ad oggetto *“Adozione di misure di agevolazione a seguito dell'emergenza COVID -19 – sospensione e differimento scadenze di versamento tributi comunali”* con la quale è stato disposto il versamento della Tari 2020 in 3 rate, scadenti il giorno 16 dei mesi di giugno, settembre (in acconto, nella misura del 70 per cento, sulla base delle tariffe 2019), e 2 dicembre (a conguaglio sulla base delle tariffe deliberato per l'anno 2020), in deroga a quanto previsto dal vigente Regolamento Tari;

Preso atto della precedente Delibera di Consiglio Comunale, assunta in data odierna, avente ad oggetto *“Approvazione tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2020”*, con la quale l'ente si avvale di quanto disposto dal Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla Legge 24/4/2020 n. 27, all'art. 107 *“Differimento di termini amministrativo-contabili”* statuisce, al comma 5 prevede che *“I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il*

2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”;

Richiamato l'art. 1 comma 660 della Legge 147/2013 il quale dispone che “Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.”;

Richiamato l'art. 27 del Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti Tar, già citato, secondo il quale :

“1. Il Comune può sostituirsi all'utenza nel pagamento totale o parziale della TARI, attraverso apposite autorizzazioni di spesa la cui copertura finanziaria è assicurata mediante il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune diverse dai proventi TARI, nei seguenti casi:

a) utenze domestiche attive costituite da persone assistite economicamente dal Comune.

b) utenze a favore delle quali il Comune ritenga di avvalersi, con l'adozione di apposita deliberazione consiliare, della facoltà di prevedere agevolazioni sotto forma di riduzioni parziali o totali.

2. Il Comune in ogni tempo potrà procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento delle agevolazioni.”

Richiamato l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

Considerato inoltre che il quadro normativo di riferimento nel quale i Comuni sono stati chiamati alla definizione del contesto regolamentare ed operativo della tassa sui rifiuti ha risentito profondamente degli effetti dell'epidemia da virus COVID19, dichiarata dall'Organizzazione mondiale della sanità, come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e poi come “pandemia”;

Richiamato inoltre:

- il DPCM 8 marzo 2020 con il quale, nell'intento di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 è stata disposta:

- ï la sospensione di tutte le manifestazioni organizzate, nonché degli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, contestualmente disponendo la sospensione di ogni attività nei predetti luoghi;
- ï la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche in presenza, nelle scuole di ogni ordine e grado;
- ï la chiusura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura;

- ï la chiusura, nelle giornate festive e prefestive, delle medie e grandi strutture di vendita, nonché degli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, estendendone anche la chiusura nei giorni feriali in presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
 - ï la sospensione delle attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (ove non funzionali a livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;
- il DPCM 11 marzo 2020 che ha poi introdotto ulteriori misure urgenti a carattere nazionale di contenimento del contagio, tra l'altro, stabilendo:
- ï la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1 al medesimo decreto;
 - ï la chiusura di mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari;
 - ï la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), restando consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio;
 - ï la sospensione delle attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 2 al decreto in parola;
 - ï il DPCM 22 marzo 2020 con il quale sono state sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1 al medesimo DPCM, tra le quali, peraltro, figurano le “Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali” (codice ATECO 38) e le “Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti” (codice ATECO 39). Il citato DPCM ha anche precisato che:
 - ï “l'elenco dei codici di cui all'allegato 1 può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze” tanto che il citato allegato 1 al DPCM 22 marzo 2020 è stato poi aggiornato con il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25 marzo 2020;

Preso atto che in data 24 aprile 2020, con nota di chiarimento, IFEL – Fondazione ANCI aveva risposto ai quesiti posti da numerosi Comuni con riferimento alla possibilità di introdurre riduzioni di tariffe per quelle categorie di utenze non domestiche che avevano dovuto sospendere l'attività o esercitarla in forma ridotta a causa dei provvedimenti governativi sopra citati conseguenti all'emergenza sanitaria determinata dal virus COVID-19;

Preso atto ancora che nella nota adesso citata IFEL ricordava ai Comuni la facoltà consentita dall'art. 660 della L. 147/2013 di deliberare “riduzioni atipiche” della tariffa, ovvero agevolazioni che non hanno specifica attinenza al servizio tributi, prevedendone la copertura attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;

Rammentato che, in relazione al citato quadro normativo e regolamentare delineatosi con i provvedimenti governativi, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha ritenuto di intervenire con la deliberazione n. 158 del 5.5.2020. L'Autorità di regolazione ha

stabilito che *“...con specifico riferimento alle utenze non domestiche, ferme restando le prerogative già attribuite dalla legge 147/13 agli Enti locali in materia di riduzioni ed esenzioni tariffarie, sia opportuno - in applicazione del già richiamato principio “chi inquina paga” - declinare selettivamente l'intervento regolatorio”*.

Preso atto che con la citata deliberazione, ARERA, *“ai fini del “Calcolo della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche” - per l'anno 2020, in considerazione delle misure adottate a livello nazionale e locale per contrastare l'emergenza da COVID-19”, ha stabilito che trovino applicazione taluni criteri di riduzione connessi alla durata del periodo di chiusura delle attività determinatosi in relazione ai provvedimenti governativi già richiamati nel testo della presente deliberazione.*

Preso atto che con nota di approfondimento del 31.5.2020 IFEL – Fondazione ANCI ha chiarito alcuni aspetti applicativi della deliberazione ARERA n. 158 precisando, per quanto di rilievo ai fini del presente atto, quanto segue: *“tutte le agevolazioni previste da ARERA sono già astrattamente ricomprese nell'ampia potestà concessa ai Comuni dall'articolo 1, comma 660, della legge 147/2013, che consente dal 2014 ai consigli comunali di introdurre con regolamento riduzioni non necessariamente connesse alla produzione dei rifiuti, quindi consentendone lo scopo sociale, purché le riduzioni stesse siano finanziate con risorse derivanti dalla fiscalità generale ed il mancato gettito non sia quindi ripartito sulle altre utenze”*. *“Appare evidente, in proposito, che qualsiasi scelta che vada oltre il livello minimo contemplato nella Delibera n.158 possa essere liberamente applicata dai Comuni, con l'unica accortezza di comprendere, all'interno delle scelte effettuate, le utenze non domestiche previste dagli Allegati alla delibera in esame. Non esiste infatti alcun divieto di procedere in maniera più generosa, con risorse derivanti dal bilancio dei Comuni, al fine di beneficiare le utenze in difficoltà economica provocata dall'emergenza sanitaria da Covid-19, ma appare comunque opportuno rispettare il “minimo regolatorio” imposto dalle nuove previsioni ARERA”, “Si ritiene, in proposito, che in questa prima fase, in cui non si è ancora acquisita una certezza sulle reali perdite di gettito relative al prelievo sui rifiuti, sia possibile deliberare nell'immediato, oltre a proroghe dei tempi di pagamento, anche riduzioni relative alla TARI o alla tariffa corrispettiva da finanziare con mezzi propri dell'ente (avanzi di amministrazione, oneri di urbanizzazione, recuperi di evasione pregressa e altre entrate proprie), comunque nel rispetto degli equilibri previsionali..... Appare invece del tutto non preferibile in questa fase l'ipotesi di finanziamento delle agevolazioni attraverso una “perequazione orizzontale” dell'onere agevolativo a carico di tutti gli utenti del servizio rifiuti”*;

Viste le disposizioni recate dal D.P.R. 158/99 che prevedono che la tariffa sia composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;

Ritenuto opportuno, alla luce delle argomentazioni esposte, prevedere una agevolazione della parte variabile della tariffa a favore delle utenze non domestiche inserite nelle categorie da 1 a 30 di cui al DPR n. 158/1999, con esclusione delle categorie 9-10- 12 (limitate alle banche ed istituti di credito) – 14- 25-26- 27 (limitato all'ortofrutta e pescherie) – 28. L'importo massimo concedibile dell'agevolazione sarà pari al 25% della parte variabile della tari 2020 e comunque, sarà effettivamente commisurato alle risorse disponibili a bilancio pari a complessivi euro;

Dato atto che le agevolazioni saranno applicate in funzione di un'autocertificazione da presentare all'ufficio Tributi entro i termini prefissati, recante alcuni elementi fondamentali per la definizione e verifica dei requisiti necessari all'applicazione delle agevolazioni quali:

- dichiarazione del codice ATECO rientrante fra quelli definiti dai DPCM e/o dalle ordinanze o Decreti Regionali di chiusura obbligatorie;

- dichiarazione di sospensione volontaria dell'attività con la relativa motivazione, qualora i codici ATECO non rientrino fra i DPCM o/e ordinanze e Decreti Regionali di chiusura obbligatoria;

Osservato, nel merito, che la misura della citata agevolazione appare coerente con la necessità di tenere ragionevolmente conto degli effetti economici generati dai provvedimenti governativi di chiusura delle attività finalizzati a contenere l'epidemia da COVID-19, oltreché degli effetti di riduzione della produzione di rifiuti solidi urbani ed assimilati da parte delle utenze non domestiche interessate dai predetti provvedimenti e rispetta quel "minimo regolatorio" imposto dalla deliberazione ARERA n. 158/2020;

Acquisiti i prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, parte integrante dell'atto, espresso rispettivamente dal Responsabile del Servizio interessato, e dal Responsabile Servizi finanziari, ai sensi degli artt. 49 – 1° comma e 147 bis – 1° comma del D. Lgs. n° 267/2000;

VISTO il Regolamento comunale di applicazione della TARI approvato con precedente Delibera di Consiglio Comunale nella seduta odierna;

VISTO l'articolo 1, commi 639 e seguenti, della legge 27.12.2013, n. 147;

VISTA la Legge 27.12.2019, n. 160 (legge di stabilità 2020);

VISTO l'Art. 15-bis del Decreto Legge n. 34 del 30/04/2019, convertito con Legge 28/06/2019 n. 58;

VISTA la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 2/DF del 22/11/2019;

VISTO l'art. 107 comma 2 del Decreto Legge 17/03/2020, n. 18, come modificato dall'art. 106, co 3bis, inserito nel corso della conversione del d.l. n. 34/2020, che rinvia il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020 al 30/09/2020;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa espresso dal Responsabile interessato ai sensi dell'art. 49, comma 1^ del D.Lgs 18.08.2000 nr. 167;

Parere contabile **non espresso** in quanto allo stato attuale della programmazione non si rilevano le condizioni di cui all'art. 49, comma 1^ del TUEL, non comportando il presente provvedimento riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, demandandone la quantificazione ad un successivo/i provvedimento/i gestionale/i;

CON VOTI favorevoli unanimi espressi per alzata di mano dai nr. 13 consiglieri presenti:

DELIBERA

1. di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui deve intendersi come integralmente trascritta e approvata;
2. di applicare per l'anno 2020, un'agevolazione della parte variabile del tributo per le categorie di utenze non domestiche da 1 a 30, così come individuate dal DPR n.

158/1999, con esclusione delle categorie 9 – 10 - 12 (limitato alle banche ed istituti di credito) – 14 – 25 – 26 - 27 (limitato all'ortofrutta e pescherie) – 28. L'importo massimo concedibile dell'agevolazione sarà pari al 25% della parte variabile della Tari 2020 e, comunque, sarà effettivamente commisurato alle risorse disponibili a bilancio, inizialmente quantificate in €. 50.000, fatta salva la possibilità di integrazioni compatibilmente al reperimento delle necessarie risorse;

3. di approvare i seguenti elementi fondamentali per la definizione e verifica dei requisiti necessari all'applicazione delle agevolazioni quali:
 - dichiarazione del codice ATECO rientrante fra quelli definiti dai DPCM e/o dalle ordinanze o Decreti Regionali di chiusura obbligatorie;
 - dichiarazione di sospensione volontaria dell'attività con la relativa motivazione, qualora i codici ATECO non rientrino fra i DPCM o/e ordinanze e Decreti Regionali di chiusura obbligatoria;
4. di dare atto che, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 660 dell'art. 1 L. 147/2013, la copertura finanziaria delle predette agevolazioni è garantita mediante opportuno stanziamento di spesa del bilancio di previsione 2020, inizialmente quantificato in €. 50.000, fatta salva la possibilità di integrazioni compatibilmente al reperimento delle necessarie risorse;
5. di dare atto che le agevolazioni approvate con la presente deliberazione sono interamente finanziate con fondi di bilancio comunali e non ricadono all'interno delle Tariffe Tari;
6. di dare atto che le agevolazioni approvate con la presente deliberazione dovranno essere applicate alla rata a conguaglio in proporzione a quanto dovuto per l'anno 2020;
7. di approvare l'allegato modello di autocertificazione che i soggetti interessati dovranno presentare al Comune per poter usufruire delle agevolazioni, allegato "A", entro il termine che sarà stabilito a cura dell'ufficio tributi;
8. di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs. 33/2013) nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente - sezione provvedimenti - sottosezione provvedimenti organi di indirizzo politico" del sito web dell'Ente, contestualmente alla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio *online*;
9. di dare atto che la pubblicazione dell'atto all'albo *online* del Comune avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali;
10. di dare atto, infine, in ordine al presente provvedimento, non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto, né in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo, a detto provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE
CON VOTAZIONE UNANIME E SEPARATA
DELIBERA ALTRESI'

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267.

Dato per letto, approvato e sottoscritto.

IL Presidente del Consiglio

F.to (GIBIN LORENZO)

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to (Dottor Boniolo Ernesto)

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Regolarita' tecnica

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa";*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 17-09-20

Il Responsabile del
servizio
F.to MARANGON
MARZIA

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato

I pareri ivi riportati sono stati firmati digitalmente dal responsabile sulla proposta redatta

Regolarita' contabile

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

*Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere * di regolarità contabile;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data

Il Responsabile del
servizio
F.to Battiston Alberto

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato

I pareri ivi riportati sono stati firmati digitalmente dal responsabile sulla proposta redatta



COMUNE DI PORTO TOLLE

Provincia di Rovigo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL **CONSIGLIO COMUNALE** **COPIA**

Nr. 39

Del 23-09-2020

Allegati n. __

OGGETTO

DETERMINAZIONE AGEVOLAZIONI ALLE UTENZE NON DOMESTICHE SULLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2020

REFERTO DI PUBBLICAZIONE ED ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA' N. 1663

Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO, visti gli atti d'ufficio ed il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267

ATTESTA e CERTIFICA

a) che la presente deliberazione:

è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 07-10-2020 al 22-10-2020 (art. 124 - 1° c. - D. Lgs. 18.08.2000, n. 267).

b) che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 17-10-2020 perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - 3° c. - D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

IL DIPENDENTE INCARICATO

(originale firmato digitalmente)